


ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PRG APPROVATO CON D. D. 483 DEL 5.05.2003

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(Arch. Anna Maria Caruso)



ISTRUTTORE TECNICO
Geom. La Russa Carmelo

DIRIC. UFF. URBANISTICA
(Arch. F. Ali)



Il presente allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, redatto dall' Ufficio Urbanistica è da intendersi a chiarimento di talune osservazione accolte/parzialmente accolte, dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.D. n. 483 del 5.05.2003, di approvazione del P.R.G. e non visualizzate dal progettista

L' Ufficio al fine di dare una lettura univoca e rendere agevolmente consultabile lo strumento urbanistico, ha riportato sulle tavole di P.R.G. apposita simbologia che rimanda alle presenti N.T.A.

Di seguito, allegate alla presente, vengono di caso in caso riportate:

- copia numerata dell'osservazione presentata del ricorrente
- controdeduzione del progettista
- elaborato grafico di P.R.G.

Al presente vengono altresì allegati i chiarimenti e/o interpretazioni autentiche, richieste al progettista e all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

Indice

NOTA 1	Chiarimenti Aassessorato Reg. territorio ed ambiente
NOTA 2	Chiarimenti alle N.T.A. art. 40 ter
NOTA 3	Catastale scala vecchia-palazzolo osservazione 17 ed altre.

Osservazione N°	Foglio catastale N°	Particelle N°	Note sulla planimetria Rif. foglio P.R.G.	Nota R.E. Rif. Art. pag.	Nota N.T.A Rif. Art. pag.
9	76	24,276,165,666			Specifica alla norme art. 34 (ZPC), pag. 14
157	40	286			
37	53	233,235	Tav. 8.5, tav. 8.6		
202	53	233,235			(ZPC) art.34 pag. 14
42				Art. 43	Art. 36, art. 37, pag. 16
109	60 / C	2431, 2489, 5230, 5511, 5512, 5705	Tav. 9		
128	60	995,1009,1007	Tav. 8.5		
129	60	6426	Tav. 9		
193				Art. 41	
195	1				
"	2				
"	3				
"	4		Tav. 8.8 P.E.		
"	5	54,64	Tav. 8.2		
"	6				(ZA1) art. 35 pag.15
"	7		Tav. 8.8		
"	8				Art. 67.2.8 pag. 32
205					(ZPA1) Art. 30 bis, pag 14
206	75	25,311,361,314			
210	49	836	Tav. 8.1		
211	49	835	Tav. 8.1		
212	49	835	Tav. 8.1		
213	49	836	Tav. 8.1		
214	49	833	Tav. 8.1		
215	49	833	Tav. 8.1		
Ditta Amodeo Mario			Tavv. 8.1, 8.2, 8.4, 8.5		
Cunsolo			Tav 8.8		
Sgrò Barbaro			Zona scala vecchia palazzolo P.E.		
Strano Filippo			Tav. 8.2		

NOTA 1

Chiarimenti Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente



Regione Siciliana

PRATICA N. PROT. 3860/03
 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE Mod. 13 s.c.
 AL RESPOS. DIR. PROCEDIMENTO R.S.
 ARCH. CARUSO

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REG.LE URBANISTICA

11 DIC. 2003

Risposta a

del

Gruppo 5.4° N. di prot. 43716

OGGETTO Comune di PATERNO' - P.R.G. approvato con Decreto Dir. N. 483 del 05.05.2003.

COMUNE DI PATERNO'
 23.12.03 035036
 POSTA IN ENTRATA

Allegati N.

Al Comune di PATERNO'

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota n.031310 del 19/11/03 di chiarimenti sulle modifiche introdotte al P.R.G. a seguito del D.Dir. n.483/2003, approvativo dello stesso P.R.G., si precisa quanto segue:

1) Perimetrazione Centro Storico

La zona "A" (Centro Storico) è quella riportata nella perimetrazione "Catasto 1877" e correttamente individuata nella planimetria allegata al voto C.R.U. n.638/2002. Pertanto, la rimanente parte di centro urbano esterna al centro storico conserva la destinazione di zona come da P.R.G. adottato.

2) Ville, masserie e mulini

Le ville, masserie e mulini, individuate all'art.28 delle N.T.A., sono da intendersi "emergenze architettoniche e ambientali".

3) Zona Agricolo-Produttiva

Gli interventi produttivi di cui all'art.22 della L.R. n.71/78, possono essere consentiti nella zona agricola "ZE1" avendo il decreto unificato la normativa delle zone "ZE1" e "ZE4".

IL DIRIGENTE GENERALE
 (Dott. Antonino Scimemi)

Geom. Pietro Signorino

Signorino

V. J.

NOTA 2

Chiarimenti alle N.T.A. art. 40 ter

“ZONA RESIDENZIALE - ARTIGIANALE D’ESPANSIONE” ZC3

Chiarimenti all’ art. 40 ter delle N.T.A.

Premesso che al P.R.G. adottato con delibera del C.A. n. 130/00, sono state presentate osservazioni relativamente alla “Zona Residenziale - Artigianale d’espansione” ZC3.

Che il progettista del P.R.G., Prof. Arch. B. Gabrielli in sede di controdeduzioni, ha parzialmente accolto le osservazioni in questione, pronunciandosi in merito alla corretta interpretazione degli indici fondiari proposti nelle N.T.A. (e successivamente corretti secondo un emendamento dell’U.T.C.) e applicando per la ZC3 un indice di edificabilità fondiaria massimo di 0,30 mq/mq.

Che ad ulteriore chiarimento di quanto sopra, su invito dell’Ufficio Urbanistica e di tecnici locali, il Prof. Gabrielli con nota prot. 16490, del 27.05.04, dimostra la logica e le modalità applicative del parametro in specie.

Poiché nonostante quanto sopra, da una lettura incrociata tra le Norme Tecniche di Attuazione e il Regolamento Edilizio, si riscontra una palese incongruenza nella definizione di Indice di Edificabilità Fondiaria, con conseguente difficoltà di applicazione dei parametri scaturenti dalla stessa, al fine di dare una lettura univoca, la norma di cui all’art. 40 ter è da intendersi così come riportata nelle N.T.A., con le seguente applicazione:

Avendosi un lotto minimo di mq 1000, la superficie max utilizzabile per l’edificazione è di mq 250 nel rispetto del rapporto di copertura che è lo 0.25, cioè:

$1000 \text{ mq} \times 0.25 = \text{mq } 250$, tale superficie è da intendersi per le 2 elevazioni fuori terra, per un altezza max di ml 8 così come riportato nelle N.T.A.

Ciò permette la realizzazione di mq 250 al piano terra e mq 250 al primo piano.

COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania
UNITA' OPERATIVA URBANISTICA

Prot. n. 188/U.U.
risp. al fg. n.
del

Paternò, li 11 MAG. 2004

Prof. Arch. Bruno GABRIELLI

Via Canneto il Lungo, 37
-GENOVA-

OGGETTO: Richiesta chiarimenti (interpretazione autentica) per la esatta applicazione dei parametri edilizi relativi alla ZTO (ZC3) Residenziale-Artigianale di Espansione, art. 40/ter N.T.A.

Egr. Professore,

da parte di alcuni Professionisti incaricati della reazione di progetti di lottizzazione di aree ricadenti all'interno della Z.T.O. (ZC3) Residenziale-Artigianale di Espansione, ci pervengono richieste di chiarimenti in ordine alla applicazione dei parametri edilizi riportate all'Art. 40/ter delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. definitivamente approvato dall'A.R.T.A. con Decreto Dir. n. 483 del 5.05.2003. In particolare risulta di difficile determinazione la volumetria ammissibile, atteso che, all'art. 40/ter. 2b, conseguentemente al parziale accoglimento delle Osservazioni ed Opposizioni nn. 30 e 61 giuste controdeduzioni della S.V., si legge:

b) per le nuove edificazioni

-l'indice di edificabilità fondiaria è di 0.3 mq/mq;

-il rapporto di copertura deve essere inferiore o uguale a 0.25;

-numero massimo dei piani fuori terra: due;

-altezza massima alla gronda dell'edificio è di mt. 8.00

-la distanza minima dai confini deve essere non inferiore a mt. 5;

Per quanto sopra, voglia la S.V. chiarirci, in maniera anche esemplificativa, la esatta applicazione dei parametri edilizi sopra riportati, con particolare riferimento alla determinazione della volumetria ammissibile nella Z.T.O. in parola.

Si allega alla presente, copia della nota prot. n. 12419 del 19.04.2004, presentata dai professionisti incaricati della progettazione di P.d.L.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

IL CAPO U.O. URBANISTICA

Geom. A. DI BELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Di Bella". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

20 MAG. 2004

Pub. 16490 del

27-05-04 Fax

ANTICIPATA VIA FAX

PRATICA N. PROT. 2019
ASSEGNATA IL 21/05/04
AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Alla C.U. Urbanistica
Geom. Di Bella
c/o Comune di Paternò
Contrada Ardizzone
95047 Paternò (CT)
Fax n. 095.7970245

OGGETTO: Chiarimenti relativi all'art. 40 Ter della N.T.A.

Gentile geom. Di Bella,

rispondo al quesito postomi affermando subito che la mia posizione in merito ai parametri di cui all'art. 40 Ter non è mai mutata e sono quelli da lei citati nella lettera inviata.

Nel corso della procedura l'indice di edificabilità fondiaria di 0,3 mq/mq fu mutato con modifica U.T.C. in 0,3 mc/mq ma, come risulta agli atti, attraverso controdeduzioni alle osservazioni accettate in sede di Consiglio Comunale e confermate in sede di approvazione regionale, l'indice ritorna ad essere 0,3 mq/mq.

L'indice superficiale è oggi molto in uso in quanto lo si ritiene assai più preciso e duttile di quello, usato nel passato, che fa riferimento alla cubatura. L'indice superficiale è poi soprattutto usato per le destinazioni d'uso artigianali in quanto si rendono necessarie altezze superiori ai mt. $2,70+0,30=$ mt 3,00. Ciò spiega perché ho ritenuto di adottarlo per la zona artigianale ZC3.

Ecco un esempio applicativo: prendiamo un lotto di 2500 mq. Si tratta di un'area di 50x50 mt. Potrò edificare $2500 \times 0,3 = 750$ mq. Per valutare se posso limitarmi ad un solo piano debbo applicare l'indice di copertura, pari a 0,25 mq e cioè $2500 \times 0,25 = 625$ mq che è il massimo ingombro a terra consentito.

E' evidente che: $750 \text{ mq} - 625 \text{ mq} = 125 \text{ mq}$ debbono essere pertanto realizzati in un secondo piano. Dato che l'altezza max è pari a mt 8,00 si configura un edificio di 8 mt in altezza e di 625 mq di copertura suolo. Al suo interno l'edificio avrà una pianta di 625 mq con un vano alto 8,00 mt (meno lo spessore del solaio di copertura ed il vespaio dal piano terra) limitato a: $625 \text{ mq} - 125 \text{ mq} = 500 \text{ mq}$. La restante parte di 125 mq sarà su due piani > 3,00 mt. Tali due piani di 125 mq potranno costituire l'ufficio/abitazione.


Spero di avere sufficientemente chiarito:

- a) la logica applicativa del parametro superficiale;
- b) le modalità applicative di tale parametro nel caso in specie.

In sostanza i parametri scelti sono del tutto coerenti con i caratteri funzionali di una zona artigianale.

Spero con ciò di aver chiarito il metodo interpretativo, ma in ogni caso resto a disposizione qualora ulteriori chiarimenti si rendessero necessari.


In Fede


Prof. Arch. Bruno Gabrielli


NOTA 3

Catastale Scala Vecchia - Palazzolo

Visualizzazione osservazioni N.º 17 ed altre, su catastale aggiornato



Visualizzazione osservazioni N.º. 17 ed altre, su aerofotogrammetria



Osservazione N° 9 e N° 157

P.R.G. – N.T.A. art. 34 (ZPC)

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 9
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema SSR
tema specifico area di proprietà vincolata a standard - ci si oppone

PL

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 76
particella 24, 276, 165, 666
mappa di riferimento si

controdeduzione L'osservante è proprietario di un terreno in contrada Scala Vecchia, destinato dal P.R.G. in parte a zona ZPC (Commerciale e Direzionale) ed in parte in zona PQ (Parcheggi a livello di quartiere). Chiede l'eliminazione della destinazione a parcheggio, rammentando che già la destinazione commerciale/direzionale obbliga alla realizzazione di aree di parcheggio.

Si controdeduce osservando che, di fatto, l'area di progetto è situata al margine di un insediamento edilizio assai compatto, totalmente privo di aree di parcheggio, talchè si giustifica ampiamente la scelta del P.R.G. In ogni caso l'interesse pubblico consiste nella realizzazione di un'area di parcheggio della consistenza pari a quella individuata nel P.R.G.

Si propone, pertanto, a parziale accoglimento dell'osservazione, l'assorbimento dell'area a parcheggio nella zona ZPC, a condizione che comunque venga ceduta un'area a parcheggio di pari consistenza alla P.A..

risposta osservazione PA

**comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.**

n° protocollo 157
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema SS
tema specifico area di proprietà vincolata a standard - ci si oppone

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 40
particella 286
mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante è proprietario di un terreno parzialmente vincolato a standard con destinazione a parcheggio, che limita l'uso del lotto e della relativa edificabilità.
Chiede che venga eliminato tale vincolo perché non necessario.


Si controdeduce osservando che l'area di progetto è situata sulla SP. 229/2 per S. Maria di Licodia, al margine di un insediamento edilizio, privo di aree di parcheggio, talché si giustifica ampiamente la scelta del PRG. In ogni caso l'interesse pubblico consiste nella realizzazione di un'area di parcheggio della consistenza pari a quella individuata nel PRG.

Si propone quindi di accogliere parzialmente l'osservazione alla condizione che si reperisca all'interno del lotto in questione area a parcheggio asservita e di pari consistenza, rispettando comunque la linea di demarcazione fra l'area Pq e la ZPC ai fini dell'edificazione.

risposta osservazione PA

Osservazione N° 37 E 202

Tav. P.R.G. 8.6 - N.T.A. art. 34 (ZPC)



comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

AL

n° protocollo 37
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema SS
tema specifico area di proprietà vincolata a standard - ci si oppone

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 53
particella 233, 235

mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante è proprietario di un terreno parzialmente vincolato a standard con destinazione a verde pubblico, che limita l'uso del lotto e della relativa edificabilità.
Chiede che venga eliminato tale vincolo perché non necessario.

Si controdeduce che alla luce di altre osservazioni (cfr n°202) tale area è inserita nella rielaborazione della Zona Commerciale a comparto compresa fra vie Vitt. Emanuele, la nuova stazione Circumetnea in via Stazione e Corso Italia, per cui si accoglie l'osservazione con la richiamata riformulazione.

risposta osservazione A

Prot. N. 37 / Dep. P.R.G.

Paternò li

COMUNE DI PATERNO'
25.0200 005052 -
POSTA IN ENTRATA

Spett.le
COMUNE DI PATERNO'
UNITA' OPERATIVA.
URBANISTICA E GESTIONALE

OGGETTO: Ricorso all'approvazione del P.R.G. adottato con deliberazione n.130 del 20/09/1999. Osservazione - Opposizione.

Il sottoscritto Carobene Francesco nato a Castel di Judica l'11/06/1925 e residente in Paternò Via Liguria, 21 proprietario del lotto di terreno sito in Paternò C.da "Patellina", confinante a Sud ed Ovest con stradella comunale denominata "Palazzolo", a nord con strada privata interponderale e ad Est con il terreno eredi Barcellona-Marcellino o loro aventi causa, riportato al N.C.T. al foglio n.53, part.233 e 235, esteso mq.511,

espone quanto segue:

lo scrivente presa visione del P.R.G. del comune di Paternò, adottato dal Commissario ad acta con atto deliberativo n.130 del 20/09/1999 e successivi deliberazioni, con atto n.3 del 12/01/2000, con la presente fa formale opposizione al suddetto piano, in quanto, il lotto di terreno sopra descritto, è stato inserito in un'area destinata a VERDE PUBBLICO, mentre la fasce di terreno ad est è stata destinata ad una attività Commerciale mentre la zona nord del proprio lotto è stata destinata a zona Artigianale.

- Da una visione particolareggiata delle aree interessate, emerge che le fasce di cui sopra elencate sono state sottodimensionate per uno sviluppo organico delle stesse, sia con riferimento addette zone in particolare, che con riferimento all'intero P.R.G., mentre le aree destinate al verde pubblico sono sopradimensionate rispetto all'intero P.R.G. e cio' con riferimento ai coefficienti di legge.
- Quindi lo scrivente ritiene che sia opportuno ampliare tale zone, includendo anche il proprio lotto di terreno in quanto intende avviare un'attività artigianale e o commerciale, stante che i propri figli risultano disoccupati.

Il non accoglimento delle su esposte osservazioni, mi porterebbero inoltre, mio malgrado, a far valer le mie ragioni in sede di formale contestazione con l'instaurazione, ove necessario, dell'inevitabile contenzioso, nel mentre l'accoglimento consentirebbe di risolvere sia l'iter amministrativo che quello di riconoscimento delle legittime aspettative dei cittadini.

Grato per l'attenzione porgo distinti saluti.

Carobene Francesco

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 202

ruolo del richiedente

sigla tema SS*

tema specifico area di proprietà vincolata a standard con osservazione complessa-
ci si oppone

24

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale

particella

mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante è amministratore unico di impresa edile proprietaria di terreni siti in zona adiacente all'attuale stazione circumetnea e ricadente prevalentemente in zona destinata a sede ferroviaria, a verde pubblico e parzialmente Commerciale e Direzionale. Si oppone al PRG lamentando la mancata considerazione di precedenti richieste mediante progetto unitario di sistemazione urbanistica dell'area in esame.

Si controdeduce considerando di fatto eccedente il complesso di vincoli gravante sulle aree di proprietà del ricorrente e proponendo di trasformare tutta l'area per ZPC con annesse aree sottoposte a vincoli di standard ed altro, come da scheda allegata, in un unico comparto edificatorio, da attuare costituendo consorzio fra i proprietari ai sensi dell' art. 23 della LUN 1150 con gli indici e parametri di cui alle NTA.

Nel comparto non possono essere ricomprese aree che di fatto sono da tempo destinate a modificazioni del tracciato ferroviario della linea metropolitana FCE ed al riposizionamento della nuova stazione. Il consorzio dovrà sistemare a verde e cedere al comune l'area retinata in rosso, mentre dovrà sistemare e mantenere a verde l'area retinata in verde, interna al comparto e corrispondente alla fascia di rispetto ferroviario. Si propone pertanto il parziale accoglimento dell'osservazione.

risposta osservazione PA

Prov. n. 202/0pp P.R.9

COMUNE DI PATERNÒ
02.03.00 005780 -
POSTA IN ENTRATA

comune di paterno



On.le Amministrazione Comunale di Paternò

Giuffrida Provvidenza, geometra, Amministratore Unico e legale rappresentante della S.I.A.P. S.r.l. con sede in Paternò, Via Vittorio Emanuele n°424 propone

opposizione

avverso il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive nonché avverso i piani particolareggiati del Comune di Paternò adottati dal Commissario ad acta presso il Comune suddetto con deliberazione 130 del 20/9/1999 e presa d'atto n°3 del 12/1/2000, a norma dell'art. 3 della L.r. 27/12/78 n°71 per i seguenti motivi: La S.I.A.P. è proprietaria di una vasta area estesa circa 15.000 mq posta nella zona nord dell'abitato, fra il Corso Italia e la Via Vittorio Emanuele, e fa parte di un complesso di 50.000 mq circa destinato, nel vigente piano regolatore, a zona territoriale omogenea D3 centro direzionale territoriale commerciale.

In essa insiste la stazione ferroviaria circumetnea, alcuni magazzini deposito nonché alcune villette, mentre le tre aree libere principali sono quelle della SIAP di mq. 14844, di Caponnetto di mq. 9545 e di La Rosa di mq. 6250.

S.I.A.P. s.r.l.
(Soc. Italiana Appalti Pubblici)
L'Amministratore Unico
Giuffrida Geom. Provvidenza

Considerata la estensione, la edificazione del centro avrebbe potuto essere effettuata solo in base ad uno strumento urbanistico di attuazione e cioè un piano particolareggiato o ad un piano di lottizzazione.

L'Amministrazione di Paternò, per lunghi anni dopo l'approvazione del piano regolatore, non si è minimamente occupata di tal centro commerciale, pure previsto quale necessario per lo sviluppo economico-sociale della città. Ma, in data 31/7/97, alcuni proprietari presentavano un progetto unitario di sistemazione urbanistica dell'area destinata a centro commerciale.

E in data 18/5/98, dopo appena 10 mesi, l'Amministrazione, rilevava l'esistenza, del complesso e, a norma dell'art. 11 della L.r. 27 Dicembre 1978 n°71, invitava,

con nota 012892, tutti i proprietari delle aree comprese nella Z.T.O. D3 a comunicare entro 30 giorni, il loro consenso o le loro osservazioni alla progettata sistemazione unitaria. Comunicava trattarsi di inizio del procedimento a norma dell'art. 8 della L.r. 10/91.

La SIAP, con nota del 15 Giugno 1988, tempestivamente comunicava il suo assenso alla progettata sistemazione urbanistica con alcune osservazioni urbanistiche e riteneva che, effettivamente, l'Amministrazione intendesse portare a compimento il procedimento per il quale la legge prevede il termine di 30 giorni. Trascorrevano cinque mesi e l'Ufficio, infine, con altra nota 028218 del 17 Novembre '98, comunicava il consenso e/o le proposte di modifica delle tre ditte che avevano interloquuto, invitando i proprietari delle aree "a far pervenire le valutazioni di merito" entro il termine di 20 giorni.

E, ancora una volta, comunicava l'avvio del procedimento anche se stavolta invocava la legge nazionale 241/90.

I trenta giorni trascorrevano e della progettata sistemazione urbanistica l'Amministrazione non si ricordava più.

La SIAP, più volte, sollecitava l'Ufficio a completare il procedimento ma inutilmente.

Infine, anche per farlo giungere a conclusione, considerati gli otto mesi di inattività dell'Amministrazione, in data 13 Luglio 1999, la SIAP presentava un piano di lottizzazione della propria area che osservava puntualmente "le indicazioni contenute nel progetto unitario". Richiedeva, direttamente all'Ufficio del Genio Civile di Catania al quale inviava il progetto, il visto previsto dall'art. 13 della L. 2/2/74 n°64. Ma l'Ufficio con nota 19258 del 26/10/98 comunicava che tale visto doveva essere richiesto dal Comune. Ma, pur essendo trascorsi più di

tre mesi dalla presentazione, il Comune non provvedeva.

Per il che la SIAP, con nota del 29 Ottobre '99, comunicava all'Amministrazione Comunale la risposta dell'Ufficio del genio Civile e sollecitava il Comune a richiedere direttamente quel parere. Nessuna risposta e nessuna attività da parte del Comune.

E, invece, compulsato il nuovo piano regolatore, dopo l'avviso di deposito, la concludente apprende che l'area del comparto è stata nuovamente destinata a Zona Commerciale Direzionale da sottoporre a strumento urbanistico di attuazione, meno quella, puntualmente determinata e circoscritta, della concludente che viene destinata a verde pubblico.

Tale destinazione a verde pubblico è illegittima e probabilmente illecita perché l'Amministrazione non ha reso noto al progettista né il progetto unitario proposto da alcuni proprietari, né il piano di lottizzazione presentato dalla SIAP.

L'Amministrazione Comunale, già prima della approvazione del piano regolatore, a norma dell'art. 2 della L.r. 30 Aprile 1991, n°10 da essa stessa invocato, aveva "il dovere di concludere (il procedimento) mediante l'adozione di un provvedimento espresso": e ciò entro trenta giorni.

Ed invece essa ha fatto trascorrere 26 mesi, prima dell'adozione di piano regolatore, senza provvedere.

A norma dell'art. 2 della L.r. 31/5/94 n°17, le concessioni edilizie vanno rilasciate ed il procedimento va attuato in tempi brevissimi. La norma va applicata, analogicamente, anche ai piani di lottizzazione essendo identici la ratio e l'intento del legislatore.

A norma dell'art. 9, 3° comma della L. 17/94 suddetta, i piani di recupero non ancora approvati devono essere consegnati ai progettisti incaricati della redazione

SIAP s.r.l.
 (Soc. Italiana Appalti Pubblici)
 L'Amministratore Unico
 Giuffrida Geom. Provvidenza

del piano regolatore, perché venga curata la armonizzazione dei vari strumenti urbanistici. E qui era in itinere un piano "di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore conservazione" secondo il testuale disposto dell'art. 11. Esiste, pertanto, una normativa regionale che impone all'Amministrazione Comunale di procedere speditamente al completamento del procedimento diretto a consentire le costruzioni edilizie e ad informare il progettista del piano regolatore, degli strumenti urbanistici di attuazione in itinere.

Qui tali principi sono stati disapplicati con un grave atto di inerzia amministrativa che, se non corretto, arrecherebbe alla SIAP gravissimi danni: e l'Amministrazione non può adottare provvedimenti sì gravemente lesivi avvalendosi della propria colpevole inerzia.

In particolare, nel caso concreto, la creazione del comparto di cui all'art. 11 della legge 71 del '78 era stata accettata dall'Amministrazione che aveva iniziato il procedimento, sicché il progetto relativo di realizzazione unitario non poteva essere ignorato in sede di piano regolatore e, molto più, trattandosi di un piano anche di risanamento. Questo pertanto va corretto sì da comprendere nella zona commerciale, il progressivo progetto unitario di sistemazione urbanistica, ivi compreso il piano di lottizzazione della SIAP.

Non può chiudersi questa opposizione senza rilevare, nel merito, la iniquità della previsione di verde pubblico per l'intera area del concludente e di edificabilità per tutte le altre del comprensorio con violazione dell'art. 11 della legge 71 del '78 che, per il comparto, pone anche il fine di "assicurare una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati", mentre qui tutti gli oneri vengono posti a carico della SIAP e i benefici a favore degli altri, e ciò ripetesesi con una indicazione precisa dei limiti che dimostra la previsione in base ai soggetti titolari



e non all'andamento del terreno.

Ed è poi evidente che quella destinazione totale supera di gran lunga le prescrizioni del D.M. 2/4/68 senza motivazione alcuna.

Ma la previsione del piano regolatore è anche contraria al pubblico interesse perché il verde pubblico è a carico del Comune che dovrebbe indennizzare la SIAP per il valore dell'area e sostenere le spese relative, mentre, nel pregresso piano unitario, e nel piano di lottizzazione, tutte le opere sono a carico dei lottizzanti tenuti anche al pagamento degli oneri di urbanizzazione e tutte le aree destinate alla collettività vanno cedute gratuitamente all'Amministrazione.

Lo sperpero di denaro pubblico e l'ingiustizia della previsione dimostrano che l'Amministrazione non portando a termine il piano unitario e non comunicandone al progettista la esistenza, ha inteso soltanto danneggiare la società opponente, contro il pubblico ed il privato interesse.

Per quanto esposto la SIAP

chiede

accogliersi la opposizione, mercé il presente atto proposta avverso gli strumenti urbanistici approvati con le delibere 130 del 20/9/1999 e presa d'atto n°3 e annullarli nella parte censurata. Al fine, disporre che tutta la zona direzionale commerciale fra il Corso Italia e la Via Vittorio Emanuele comprendente la stazione Circumetnea compresa l'area di proprietà della SIAP, sia confermata a zona direzionale commerciale rimettendone la attuazione al piano unitario in itinere e/o comunque, ripartendone gli spazi pubblici proporzionalmente fra tutti i proprietari del comparto, così eliminando la destinazione a verde pubblico dell'area della opponente.

Paternò 28/2/2000

SI.A.P. s.r.l.
(Soc. Italiana Appalti Pubblici)
L'Amministratore Unico
Giuffrida Geom. Provvidenza

Osservazione N° 42

P.R.G. – N.T.A art. 36, art. 37 – R.E. art. 43

Prot. N. 42/1999 P.R.G.

COMUNE DI PATERNÒ
25.02.00 005057
POSTA IN ENTRATA

comune di paterno

Al Signor Sindaco del Comune di Paternò

Comm. AD Acte PRG
U.O. URBANISTICA

OGGETTO: Osservazioni al P.r.g.

In riferimento al piano regolatore generale del Comune di Paternò adottato in data 21/01/2000, i sottoscritti rappresentano le seguenti osservazioni:

- a) l'individuazione della zona residenziale estensiva (ZC3) di cui all'art. 40 delle norme di attuazione appare inopportuna per i seguenti motivi:
 - eccessiva distanza dalle zone urbanizzate;
 - necessità di operare per la saturazione dell'ampia e sovradimensionata zona di espansione individuata in c/da Palazzolo - Scala Vecchia prima dell'individuazione di altri siti per espansione urbana.
- b) In riferimento agli artt. 67 e 68 delle norme di attuazione si chiede una maggiore chiarezza in merito alle modalità di intervento riguardanti gli edifici consolidati e trasformarli per evitare che si lasci troppo spazio ad interpretazione e valutazioni da parte degli organi competenti.
- c) riguardo alla zona residenziale di completamento con edifici a volumetria definita di cui all'art. 37 delle norme di attuazione si chiede di indicare l'indice di fabbricabilità fondiaria ed il rapporto di copertura.
- d) riguardo alla zona residenziale consolidata di cui all'art.36 delle norme di attuazione si chiede di precisare che il ritiro di metri 5,00 dai confini del lotto non riguarda il confine su strada pubblica.
- e) in riferimento all'art. 43 del regolamento edilizio, ultimo comma (altezza degli edifici) che recita testualmente:


"l'altezza massima consentita in tutti i casi non può essere superiore a quanto prescritto dal D.M. 24/01/86 e successive modifiche ed integrazioni", si chiede di aggiungere quanto segue: il richiedente la concessione edilizia ha facoltà di acquisire preventivamente il nulla osta di cui gli articoli 17 e 18 della L. 02/02/74 n. 64 per dimostrare la compatibilità dell'altezza dell'edificio in progetto con le norme vigenti in materia.
- f) la suddivisione dell'area di c/da Cesare o Tre Fontane in zona artigianale ZPA e zona artigianale di espansione ZPA1 si rileva illogica e inopportuna, considerato che i terreni, peraltro in parte già interessati da opifici, presentano le medesime caratteristiche. Inoltre si rileva che tale suddivisione a macchia di leopardo non tiene conto della presenza dei lotti interclusi di modesta estensione prospicienti su pubblica via, per i quali non avrebbe senso la presentazione di un piano attuativo preliminare all'edificazione.

Certi di un benevole accoglimento delle superiori richieste si inviano distinti saluti.

COGNOME E NOME

- DI BENEDETTO LUIGI
- LEONARDI ANGELO
- GEMMELLARO FRANCESCO
- ORTO GIOVANNI
- LAUDANI GAETANO
- ORLANDO FRANCESCO
- LIBRIZZI SALVATORE

FIRME



Luigi Benedetto
Angelo Leonardi
Francesco Gemmellaro
Giovanni Orto
Gaetano Laudani
Francesco Orlando
Salvatore Librizzi

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 42 *****
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema MN
tema specifico osservazioni multiple relative alle N.T.A.

by

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale
particella

mappa di riferimento NO

controdeduzione Gli osservanti chiedono alcune modifiche al piano e alle norme tecniche di attuazione:
a) prevedere la saturazione della zona C1 prima di avviare la zona C2 (ndr), particolarmente distante dall'abitato;
b) specificare meglio gli interventi sugli edifici esistenti, art. 67 e 68
c) specificare indici e rapporto di copertura per le zone di completamento, art. 37
d) precisare che la distanza dal confine non è intesa anche per strada (art. 36)
e) integrazione all'art. 43 del Regolamento edilizio
f) uniformare le due aree ZPA e ZPA1, analoghe per caratteristiche.

Si controdeduce nel merito dei punti:


- a) La zona C2 corrisponde a richiesta da parte del C.C. al di fuori dei parametri di dimensionamento del piano. Si sollecita il giudizio da parte dell'A.R.T.A., astenendosi da altre considerazioni;
 - b) le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 sono sufficientemente chiare e non abbisognano di ulteriori approfondimenti;
 - c) per le zone B2 vedi le norme riproposte con modifiche;
 - d) si accoglie la precisazione da inserire nelle NTA (v. allegato "Proposta di modifiche delle norme");
 - e) si accoglie l'integrazione da inserire nel Regolamento Edilizio (v. allegato "Proposta di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione");
 - f) di fatto le aree sono uniformate a livello normativo.
- Si propone quindi di accogliere parzialmente l'osservazione.

risposta osservazione PA

OSSERVAZIONE N° 109

Osservazione N° 109

Tav. P.R.G. 9



comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 109
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema V*
tema specifico casi non rientranti negli altri, con osservazione complessa

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastrale 60/G
particella 2431, 2489, 5230, 5511, 5512, 5705

mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante è proprietaria di ruderi urbani in Zona A e reclama la "mancata definizione dei dati di edificazione dell'area ricadente nella tavola di Centro Urbano".

Si controdeduce che la restituzione aerofotogrammetrica in scala 1:2000 non può riportare con precisione ruderi che, come dalle foto allegate, sono della consistenza di porzioni delle murature perimetrali e senza copertura. L'accertamento della reale consistenza del fabbricato deve essere fatto con titoli catastali che ne accertino lo stato preesistente.

La definizione dello stato giuridico e della consistenza dell'immobile in oggetto dovrebbe ripristinare tutti gli stati di diritto acquisiti.


Si propone pertanto l'accoglimento dell'osservazione attraverso la ricostruzione in sede di intervento dello "status quo ante".

risposta osservazione A

OSSERVAZIONE N° 128


Osservazione N° 128

Tav. P.R.G. 9



Osservazione N° 128

Tav. P.R.G. 8.5



**comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.**

n° protocollo 128
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema I
tema specifico si chiede il riconoscimento di immobile realizzato

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 60
particella 995, 1009, 1007


mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante richiede che vengano riconosciuti nella cartografia del piano gli immobili di sua proprietà situati in centro storico.
Si ritiene di accogliere l'istanza poichè si tratta di errore dovuto al mancato completo aggiornamento della cartografia di base.
Si precisa comunque che le eventuali verifiche dello stato di consistenza degli immobili, nel caso specifico, attengono ai pubblici uffici, all'atto di richieste di interventi edilizi che interessino tale proprietà.

risposta osservazione A

Osservazione N° 129

Tav. P.R.G. 9



Prot. N. 129/0pp R.R. 4

comune di paterno

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI
PATERNO'

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL P.R.G. ADOTTATO.

Il sottoscritto Distefano Gaetano nato a Paternò il 06/04/1950 nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel comune di Paternò via Circumvallazione n°429 distinto al N.C.E.U. del comune di Paternò foglio 60 particella 6426, partita n°24981, premesso che in data 10/07/1995 è stata rilasciata regolare concessione edilizia (n°40 del 1995), che la zona di intervento della concessione edilizia è la "B" del P.R.G. ancora vigente; che la zona interessata dalla concessione edilizia sopra richiamata è racchiusa da un cortile privato chiuso,

Premesso quanto sopra il sottoscritto richiama l'attenzione su quanto previsto dal nuovo P.R.G., sicuramente per un errore di valutazione, il quale ha cambiato la destinazione della suddetta zona di intervento.

Tanto per opportuna conoscenza.

Paternò 29/02/2000

COMUNE DI PATERNO'

29.02.00 005362 -

POSTA IN ENTRATA

IL SOTTOSCRITTO



comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 129
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema V
tema specifico casi non rientranti negli altri

BC

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 60
particella 6426
mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante è proprietario di immobile sito in via Circumvallazione per cui è stata rilasciata regolare concessione edilizia del 10.07.'95 con attribuzione di zona B e non riportata nel rilievo aerofotogrammetrico.

Si controdeduce precisando che il volo di ricognizione del rilievo utilizzato per la stesura del PRG è antecedente alla costruzione. Si prende atto della rilasciata regolare Concessione Edilizia e si propone pertanto l'accoglimento dell'osservazione.

risposta osservazione A

Osservazione N° 193

P.R.G. – R.E. art. 41

COMUNE DI PATERNO' - REVISIONE DEL P.R.G.

Io sottoscritto arch. Fausto Messina, residente in Catania, viale Regina Margherita 17, collaboratore al gruppo di progettazione del richiamato PRG intende sottoporre la seguente **osservazione**

Nel Regolamento Edilizio relativo alla revisione del PRG del Comune di Paternò all' art.41 "Definizione degli indici e dei parametri" è presente un errore materiale che si propone di correggere. Nella definizione di Superficie lorda utile (Slu) la determinazione del rapporto fra superficie convenzionale e cubatura di fabbricato è errata e si chiede che venga corretta come di seguito:

"Superficie lorda utile (Slu): è la superficie espressa in mq di tutti i piani fuori terra di un edificio, misurata al lordo di murature, solai, vani scala, ascensori e locali di servizio, con l'esclusione di balconi, terrazze, pensiline di ingresso e volumi tecnici.

Essa viene determinata in modo convenzionale in misura pari a:

- *per edilizia residenziale 1 mq di slu pari a 3 mc di volume costruito;*
- *per edilizia ad uso commerciale o artigianale (a solo piano terra di fabbricati) pari a 4 mc di volume costruito.*

Con osservanza.

Catania 29.02.2000

COMUNE DI PATERNO'
 01.03.00 005633 -
 POSTA IN ENTRATA

Prot. N. 193/00 P.R.G.

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 193
ruolo del richiedente
sigla tema MN**
tema specifico osservazioni multiple relative alle N.T.A., con errore da parte dell'osservante di interpretazione, o segnalazione di errore materiale

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale
particella

mappa di riferimento NO


controdeduzione L'osservante richiama l'attenzione su un errore materiale relativo all'art. 41 nel Regolamento Edilizio relativo alla "Definizione degli indici e dei parametri". In particolare chiede la sostituzione della definizione di Slu .
Si riconosce il mero errore materiale e si accetta la definizione presentata nell'osservazione.

risposta osservazione A

OSSERVAZIONE N° 195


Osservazione N° 195 -3-

Tav. P.R.G. 8.8




Osservazione N° 195 -5-

Tav. P.R.G. 7.C



Osservazione N° 195 -7-

Tav. P.R.G. 8.8



comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

questo ip eunwco

n° protocollo 195
ruolo del richiedente dirigente U.O. Urbanistica - Comune di Paternò
sigla tema Rettifiche
tema specifico si pongono osservazioni in merito ad alcune sviste grafiche ed incongruenze

BS

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale
particella

mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante, nella qualità di dirigente dell'U.O. Urbanistica del Comune di Paternò, pone l'attenzione sull'esigenza di apportare alcune rettifiche agli elaborati grafici e normativi, dovuti a sviste ed incongruenze fra gli elaborati.

Si controdeduce che:

- 1) divergenze grafiche fra gli elaborati 1:10.000 ed 1:2.000: si propone di accogliere l'osservazione;
- 2) inserimento schede finanziarie nelle P.E. schede norma: questi elaborati, come già constatato, sono in possesso della P. Amm.ne ed adottati; l'inserimento fisico è ultroneo, comunque si propone di accogliere l'osservazione;
- 3) Eliminazione errate diciture di zona omogenea: trattasi di errore materiale; si propone di accogliere l'osservazione;
- 4) mancanza di attribuzione di zona omogenea in area ZC3: trattasi di errore materiale; si propone di accogliere l'osservazione;
- 5) inserimento di Vincolo Poggio Cocola: si propone di accogliere l'osservazione;
- 6) specifica normativa per ZA: si propone di accogliere l'osservazione;
- 7) Specifiche per vincolo cimiteriale; si propone di accogliere l'osservazione;
- 8) sviste normative per ZA: si propone di accogliere l'osservazione.

risposta osservazione A

Delib. N. 195/1999 P.R.G.



AL SIG. COMMISSARIO AD ACTA DEL P.R.G. DEL COMUNE DI PATERNO'

Il Sottoscritto Arch. Francesco Ali nella qualità di dirigente dell'U.O. Urbanistica avendo riscontrato che nel P.R.G. adottato con delibera n° 130 del 20/9/1999 e successiva delibera di presa d'atto n° 3 del 12/1/2000 alcune sviste grafiche ed incongruenze al P.R.G.

OSSERVA:

1) Divergenze grafiche tra Elaborati tecnici "tav. 7" progetto scala 1:10.000 "tav. 8" scala 1:2.000

Motivazione: E' stata riscontrata una discordanza relativa alla zonizzazione delle zone agricole interne all'ambito "Quadro delle tavole 1:2.000" e gli elaborati tav.le 8. Considerato che comunque a parità di elaborati vale quella di maggiore dettaglio si propone di eliminare dette incongruenze; si è rilevato inoltre che nella zona parco del Simeto insiste ancora il retino "area di interesse paesaggistico" che va eliminato in quanto superato dalla previsione "Parco del Simeto; non è stata inserita per la zona "C2" a monte dell'abitato la "finestra quadro delle tavole 1:2.000.

Proposta: Si propone di eliminare i retini dalle tav.le 7 -zona E2- (scala 1:10.000), interne alla "finestra quadro 1:2000", confermando le previsioni delle tav.le 8 (confermando la prevalenza normativa agli elaborati di maggiore dettaglio); si propone altresì di eliminare dalle tav.le 7 la previsione di "area di interesse paesaggistico" interne all'ambito "Parco del Simeto"; si propone di inserire la finestra "Quadro delle tavole 1:2.000", negli elaborati tav.le 7 per le zone dettagliate a scala 1:2.000 relative alla zona "C2" a monte dell'abitato.

2) Inserimento Schede finanziarie nelle P.E. Schede Norma.

Motivazione: Detto inserimento si rende necessario al fine di garantire una più agevole lettura degli elaborati di Piano considerato che nel ricollezionamento degli atti relativi alle P.E. Schede Norma, avvenuto a seguito della Adozione del P.R.G., non sono state inserite per mera dimenticanza le schede ed analisi finanziarie, peraltro già presentate.

Proposta: Si richiede l'inserimento delle schede finanziarie, con relativi allegati, relative alle P.E. Schede Norma, all'interno dell'elaborato relativo.

3) Eliminazione errata dicitura Comparto zona "B". e zona "C"

Motivazione: E' stato mantenuta per mero errore grafico la dicitura ZC1 in un comparto di zona B; è stata aggiunta per mero errore grafico la dicitura "PEEP" in un comparto di zona "C" nell'elaborato 8.8

Proposta: Si propone di eliminare la dicitura Zona C1 nel comparto che comprende il Palazzo di ferro (Vedi allegato grafico); Si propone di eliminare la dicitura PEEP nel comparto di zona C1.

4) Comparto non normato in C.da Trappetazzo

Motivazione: Manca la previsione di zonizzazione in un comparto di C.da Trappetazzo, già previsto quale zona C2 nel P.R.G. oggetto di emendamenti tecnici d'Ufficio

Proposta: Si invita il progettista a dare destinazione C3 al Comparto, rimasto erroneamente privo di destinazione.

5) Vincolo Poggio Cocola

Motivazione: Successivamente l'adozione del P.R.G. è stato istituito un vincolo Archeologico in località "Poggio Cocola"

Proposta: Si propone di inserire il citato vincolo come da Decreto allegato.

6) Art. 35 – Centro Urbano (ZA1).

Motivazione: non appare ben specificato nelle Norme di attuazione l'art. 35a che potrebbe ingenerare confusioni interpretative.

Proposta: Si propone di modificare quanto sopra come:
art. 35 – Centro Urbano

- a) L'area individuata come "centro urbano" è costituita da due zone. La prima è la zona A (Centro Storico); la seconda, definita Zona B0 di conservazione, il tutto così come rappresentato nelle tavole grafiche di piano tav. 8 e tav. 9. "Il centro urbano" è oggetto Omissis

7) Vincolo Cimiteriale

Motivazione: Parte della zona di vincolo cimiteriale è stata normata come ZET, detta zona consente modeste attività edilizie non compatibili con il citato vincolo.

Proposta: Si propone l'eliminazione delle previsioni di ZET nella zona sottoposta a vincolo cimiteriale

8) Interventi in zona "A"


Motivazione: Si è rilevata una discordanza, per mera svista, tra l'art. 35.3 delle N.T.A. e l'art. 67.2.8, in particolare nella norma generale relativa all'art. 35.3 sono consentiti interventi fino al Restauro Conservativo, mentre detta norma viene smentita dall'art. 67.2.8 che prevede per edifici consolidati in zona "A" interventi di ristrutturazione edilizia.


Proposta: si propone al fine di evitare incongruenze normative che all'art. 67.2.8 venga aggiunto il punto 67.2.3



IL C.U.O. Urbanistica
Arch. Francesco Ali















ALCD

Regione Siciliana
ASSESSORATO BB.CC.AA. E P.I.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. - CATANIA
SEZIONE III - BENI ARCHEOLOGICI

COMUNE DI: PATERNO	VINCOLO ARCHEOLOGICO DI RESTI ANTICHI IN: C. DA POGGIO COCOLA
---------------------------	--

QUADRO D'UNIONE: Scala 1:25000	 AREA DA VINCOLARE
ESTRATTO DI MAPPA: F.º 54 - 64 sc. 1:4000	



IL COLLABORATORE (Ass. Tecnico Geom. Angelo Spampinato) 	IL DIRETTORE DI SEZIONE F.F. (Dott.ssa Maria Grazia Branciforti) 	VISTO L'ASSESSORE  L'ASSESSORE Prof. Salvatore Morinello) Per copia (conforme) 
IL DIRIG. ARCHEOLOGO IL DIRIGENTE TECNICO (Dott.ssa Laura Maniscalco) 	IL SOPRINTENDENTE F.F. (Dott.ssa Francesca Migneco) 	

Manaus

1/2/2000



Regione Siciliana

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo

COMUNE DI PATERNO'
26.11.99 032060
POSTA IN ENTRATA

NUMERO DI CODICE FISCALE 900200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

23 NOV. 1999

RISPOSTA A
DEL

GRUPPO VI PROT. N. 574

OGGETTO: Trasmissione D.A. n. 7540 del - 9 NOV. 1999 di vincolo
ai sensi della l. 1089/1939. Paternò (CT) - Area Archeologica
di Poppo Cocca.

ALLEGATI N.

ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.
SEZ. Archeologica
Catania

AL MINISTERO BB.CC.AA.
UFFICIO CENTRALE BENI AA.AA.AA.AA.SS.
VIA SAN MICHELE
R O M A

AL CENTRO REGIONALE PER
L'INVENTARIO E LA CATALOGAZIONE
P A L E R M O



AL COMUNE DI
Paternò (CT)

Per i provvedimenti di competenza di codesta Soprintendenza si trasmette, in allegato, un originale del decreto in oggetto, e si prega di far pervenire a questo gruppo VI/BB.CC. copie con le relate di notificazione agli aventi diritto e copie delle dichiarazioni di avvenuta trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.


Una copia del suddetto decreto, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del D.P.R. 637 del 30/8/75 viene inviata, al Ministero BB.CC.AA.

Altra copia viene altresì trasmessa al Comune nel cui territorio ricade il bene sottoposto a tutela ed al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione




DIRIGENTE COORDINATORE
(Ass. ssa Liborja Miceli)
Liborja

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE



FOGLIO 54

ALLO



Area da vincolare ex artt. 1, 2 e 3 L.1089/39 ad eccezione della part.132 da vincolare ex art. 21 L.1089/39

Area da vincolare ex art.21 della L.1089/39

FOGLIO 64

Osservazione N° 205 e N° 206

P.R.G. – N.T.A. art. 30 bis (ZPA1)

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 205
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema MN
tema specifico osservazioni multiple relative alle N.T.A.

AS

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale
particella

mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante chiede che per i lotti di terreno in zona artigianale di espansione, già serviti dalla viabilità e dalle opere di infrastrutturazione gli operatori non siano obbligati a presentare piano attuativo.

Si controdeduce proponendo che l'osservazione venga accolta ed inserendo una specifica nelle NTA art. 30 bis, terzo comma, per ZPA1:

"per i lotti edificabili che risultano essere già provvisti delle urbanizzazioni primarie è possibile l'intervento diretto con concessione edilizia, nel rispetto delle disposizioni vigenti ex DL 1444/68 art. 5.

risposta osservazione A

Prot. N. 205/04 P.R.G.

comune di paterno

COMUNE DI PATERNO'

02.03.00 005783 -

POSTA IN ENTRATA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PATERNO'

OGGETTO : OSSERVAZIONI AL PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI PATERNO'.

La sottoscritta Signorello Consolazione nata a Paterno' il 17/05/1973 ed ivi residente in via Reggio n. 25, in qualita' di proprietaria di un lotto di terreno ricadente in zona artigianale di espansione, chiede che siano esclusi dall'obbligo della presentazione del piano attuativo preliminare all'edificazione imposto all'art. 30 bis (ZPA1) delle norme di attuazione i lotti interclusi serviti da pubbliche strade ed opere di urbanizzazione primaria.

Paterno', li'

Con osservanza

Signorello Consolazione

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 206
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema MN
tema specifico osservazioni multiple relative alle N.T.A.

206

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 75
particella 25, 311, 361, 314

mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante chiede che per i lotti di terreno in zona artigianale di espansione, venga inserita la seguente specifica nelle n.t.a.:
(art. 30 bis) che non siano obbligati a presentare piano attuativo i lotti su strada entro i 5000 mq e gli interventi di ampliamento, con sup. edificata non inferiore al 1/10 di quella complessiva del lotto.

Si controdeduce proponendo che l'osservazione venga accolta ed inserendo una specifica nelle NTA art. 30 bis, terzo comma, per ZPA1:

"per i lotti edificabili che risultano essere già provvisti delle urbanizzazioni primarie è possibile l'intervento diretto con concessione edilizia, nel rispetto delle disposizioni vigenti ex DL 1444/68 art. 5.

Si specifica che gli ampliamenti di edifici esistenti non necessitano di piano attuativo.

risposta osservazione A

1 -
1

COMUNE DI PATERNO'
02.03.00 005784
POSTA IN ENTRATA

Prot. N. 205/8pp. P.R.G.

comune di paterno

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PATERNO'

OGGETTO : OSSERVAZIONI AL PIANO REGOLATORE GENERALE

La sottoscritta Sinagra Italia nata a Paterno' il 13/02/1969 e residente a Paterno' in via Cagliari n. 46. proprietaria del fondo censito in catasto al foglio 75, part. lle 29,311.361 e 314. in merito alle zone definite all'art. 30 bis delle Norme di attuazione del Piano (zona artigianale di espansione), chiede che al punto 1 che recita testualmente : "e' obbligatoria la formazione di piano attuativo. preliminare all'edificazione", venga aggiunto per opportunita' quanto segue :

sono esclusi dall'obbligo della formazione dei piani attuativi preliminari all'edificazione i lotti interclusi di superficie complessiva inferiore a 5000 mq prospicienti su strade pubbliche ed i progetti di ampliamento dei fabbricati esistenti con superficie edificata non inferiore ad 1/10 di quella complessiva del lotto.


Alla presente si allega la fotocopia della zona artigianale a cui si fa riferimento nella richiesta di cui sopra composta da uno stralcio delle tavole 8.7. S.S. 8.10 e 8.11 del P.R.G.. con individuazione del lotto di pertinenza .

Certo di un benevolo accoglimento di quanto sopra richiesto, invia distinti saluti.

firma

Sinagra Italia


ANNO 1970



OSSERVAZIONE N° 210, 211, 212, 213, 214, 215

Osservazione N° 210, 211, 212, 213, 214, 215

Tav. P.R.G. 8.1



comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 210
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema ar
tema specifico l'osservante si oppone all'arretramento dell'edificazione consentita

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 49
particella 836
mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante, proprietario di lotto di terreno in C.da Trappetazzo con progetto già con concessione edilizia rilasciata, richiede la modifica dell'arretramento e della disposizione degli edifici che sono previsti per il proprio terreno. Considera non siano rilevanti per l'interesse pubblico e lesivi per l'interesse privato.

Si controdeduce che esiste una parziale difformità fra lo stato di fatto, come definito con la restituzione aerofotogrammetrica, e quello relativo al P. di R. della zona. Sebbene non sia riscontrabile materialmente l'effettiva differenza se non con opportune verifiche topografiche localizzate, da affidare all'UTC, e nonostante i Piani di Recupero, quali piani attuativi, debbano "ridare certezza giuridica ai cittadini" (se costruiti su basi cartografiche veritiere), si propone di accogliere l'osservazione limitatamente alla legittimazione della Concessione edilizia rilasciata, anche in considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. cui comunque spetta l'effettivo controllo sulla corrispondenza fra lo stato dei luoghi e le previsioni del P. di R.

risposta osservazione A

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 211
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema ar
tema specifico l'osservante si oppone all'arretramento dell'edificazione consentita

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 49
particella 835

mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante, proprietario di lotto di terreno in C.da Trappetazzo con progetto già con concessione edilizia rilasciata, richiede la modifica dell'arretramento e della disposizione degli edifici che sono previsti per il proprio terreno. Considera non siano rilevanti per l'interesse pubblico e lesivi per l'interesse privato.

Si controdeduce che esiste una parziale difformità fra lo stato di fatto, come definito con la restituzione aerofotogrammetrica, e quello relativo al P. di R. della zona. Sebbene non sia riscontrabile materialmente l'effettiva differenza se non con opportune verifiche topografiche localizzate, da affidare all'UTC, e nonostante i Piani di Recupero, quali piani attuativi, debbano "ridare certezza giuridica ai cittadini" (se costruiti su basi cartografiche veritiere), si propone di accogliere l'osservazione, limitatamente alla legittimazione della Concessione edilizia rilasciata, anche in considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. cui comunque spetta l'effettivo controllo sulla corrispondenza fra lo stato dei luoghi e le previsioni del P. di R.

risposta osservazione A

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 212
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema ar
tema specifico l'osservante si oppone all'arretramento dell'edificazione consentita

212

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 49
particella 835
mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante, proprietario di lotto di terreno in C.da Trappetazzo con progetto già con concessione edilizia rilasciata, richiede la modifica dell'arretramento e della disposizione degli edifici che sono previsti per il proprio terreno. Considera non siano rilevanti per l'interesse pubblico e lesivi per l'interesse privato.

Si controdeduce che esiste una parziale difformità fra lo stato di fatto, come definito con la restituzione aerofotogrammetrica, e quello relativo al P. di R. della zona. Sebbene non sia riscontrabile materialmente l'effettiva differenza se non con opportune verifiche topografiche localizzate, da affidare all'UTC, e nonostante i Piani di Recupero, quali piani attuativi, debbano "ridare certezza giuridica ai cittadini" (se costruiti su basi cartografiche veritiere), si propone di accogliere l'osservazione, limitatamente alla legittimazione della Concessione edilizia rilasciata, anche in considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. cui comunque spetta l'effettivo controllo sulla corrispondenza fra lo stato dei luoghi e le previsioni del P. di R.

risposta osservazione A

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 213
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema ar
tema specifico l'osservante si oppone all'arretramento dell'edificazione consentita

BS

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 49
particella 836

mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante, proprietario di lotto di terreno in C.da Trappetazzo con progetto già con concessione edilizia rilasciata, richiede la modifica dell'arretramento e della disposizione degli edifici che sono previsti per il proprio terreno. Considera non siano rilevanti per l'interesse pubblico e lesivi per l'interesse privato.

Si controdeduce che esiste una parziale difformità fra lo stato di fatto, come definito con la restituzione aerofotogrammetrica, e quello relativo al P. di R. della zona. Sebbene non sia riscontrabile materialmente l'effettiva differenza se non con opportune verifiche topografiche localizzate, da affidare all'UTC, e nonostante i Piani di Recupero, quali piani attuativi, debbano "ridare certezza giuridica ai cittadini" (se costruiti su basi cartografiche veritiere), si propone di accogliere l'osservazione, limitatamente alla legittimazione della Concessione edilizia rilasciata, anche in considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. cui comunque spetta l'effettivo controllo sulla corrispondenza fra lo stato dei luoghi e le previsioni del P. di R.

risposta osservazione A

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 214
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema ar
tema specifico l'osservante si oppone all'arretramento dell'edificazione consentita

BL

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 49
particella 833

mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante, proprietario di lotto di terreno in C.da Trappetazzo con progetto già con concessione edilizia rilasciata, richiede la modifica dell'arretramento e della disposizione degli edifici che sono previsti per il proprio terreno. Considera non siano rilevanti per l'interesse pubblico e lesivi per l'interesse privato.

Si controdeduce che esiste una parziale difformità fra lo stato di fatto, come definito con la restituzione aerofotogrammetrica, e quello relativo al P. di R. della zona. Sebbene non sia riscontrabile materialmente l'effettiva differenza se non con opportune verifiche topografiche localizzate, da affidare all'UTC, e nonostante i Piani di Recupero, quali piani attuativi, debbano "ridare certezza giuridica ai cittadini" (se costruiti su basi cartografiche veritiere), si propone di accogliere l'osservazione, limitatamente alla legittimazione della Concessione edilizia rilasciata, anche in considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. cui comunque spetta l'effettivo controllo sulla corrispondenza fra lo stato dei luoghi e le previsioni del P. di R.

risposta osservazione A

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 215
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema ar
tema specifico l'osservante si oppone all'arretramento dell'edificazione consentita

ar

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 49
particella 833
mappa di riferimento NO

controdeduzione L'osservante, proprietario di lotto di terreno in C.da Trappetazzo con progetto già con concessione edilizia rilasciata, richiede la modifica dell'arretramento e della disposizione degli edifici che sono previsti per il proprio terreno. Considera non siano rilevanti per l'interesse pubblico e lesivi per l'interesse privato.


Si controdeduce che esiste una parziale difformità fra lo stato di fatto, come definito con la restituzione aerofotogrammetrica, e quello relativo al P. di R. della zona. Sebbene non sia riscontrabile materialmente l'effettiva differenza se non con opportune verifiche topografiche localizzate, da affidare all'UTC, e nonostante i Piani di Recupero, quali piani attuativi, debbano "ridare certezza giuridica ai cittadini" (se costruiti su basi cartografiche veritiere), si propone di accogliere l'osservazione, limitatamente alla legittimazione della Concessione edilizia rilasciata, anche in considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. cui comunque spetta l'effettivo controllo sulla corrispondenza fra lo stato dei luoghi e le previsioni del P. di R.

risposta osservazione A

OSSERVAZIONE
DITTA AMODEO MARIO


Osservazione ditta Amodeo Mario

Tav. P.R.G. 8.2




Osservazione ditta Amodeo Mario

Tav. P.R.G. 8.4



Osservazione ditta Amodeo Mario

Tav. P.R.G. 8.5



COMUNE DI PATERNO'
 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Prot. n. 036662

Paternò, Li 545

3/12/2001

Per/ur

Al Progettista del P.R.G.
 Arch. Bruno Gabrielli
 Via Canneto in Lungo 37
 - 16123 - Genova -

e p.c.

A.R.

Assessorato Regionale al
 Territorio ed Ambiente
 PALERMO

Oggetto: Osservazione fuori termine Richiesta Chiarimenti

E' pervenuta da parte dell'Assessorato al territorio ed Ambiente una richiesta di chiarimenti in merito ad un Osservazione fuori termine proposta dalla ditta Amodeo Mario.

L'Osservazione riguarda un presunto errore materiale a causa del quale un opificio esistente da circa 30 anni, sito nella zona alta di via Nazario Sauro, avente una s.l.u. di 5.000 mq. è stato inserito in un più vasto comparto per attrezzature sportive zona "SU".

Il Proprietario che si dichiara in regola, sotto il profilo urbanistico nonché tutte le altre disposizioni di legge fa sapere che nel capannone di che trattasi vi è ubicata un attività artigianale per la lavorazione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la stessa da lavoro a centinaia di persone tra dipendenti fissi e indotto.

Si chiede pertanto con cortese sollecitudine di relazionare in merito.

A maggiore chiarimento si trasmette:


Nota dell'Assessorato Reg.le Terr. e Amb.

Osservazione della Ditta

Stralcio Planimetrico di individuazione dell'area.

Cordialità

Il Responsabile del Procedimento
 Arch. Antonio Marano




Il Dirigente Uff. Urbanistica
 Ing. Bruno Maccarrone



COMUNE DI PATERNO'
19.11.01 033452
POSTA IN ENTRATA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

- 7 NOV. 2001

Gr. XXVIII Prot. n. 63542

del _____

OGGETTO: Comune di Paternò - Osservazione al P.R.G. della ditta Amodeo Mario.

→ Al Comune di
PATERNO' (CT)


E, p.c. Al Sig. Amodeo Mario
Cortile San Giovanni degli Eremiti 1
90134 PALERMO


In data 15/10/01 è pervenuta a questo Assessorato l'osservazione avverso il P.R.G. del comune di Paternò della ditta Amodeo Mario.

Premesso che la presentazione delle opposizioni/osservazioni è regolamentata dall'art.3, comma 3°, della L.R. 71/78, e quindi la osservazione in oggetto è fuori termine, dai contenuti della stessa e dalla documentazione inoltrata dalla ditta, sembrerebbe emergere un macroscopico errore circa la effettiva destinazione d'uso della struttura a cui è riferita la osservazione.

Per quanto sopra si richiede a codesto Comune di fornire opportuni chiarimenti a questo Assessorato.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Antonino Scimemi)





AMODEO MARIO

INDUSTRIA PRODOTTI ALIMENTARI

Stabilimento: Contrada Trappetazzo 1/A
95047 PATERNO (CT)

Sede: Cortile S. Giovanni degli Eremiti, 1
90134 PALERMO

Tel. (+39) 0916517787 - Fax (+39) 0916518001

Cell: (+39) 0335 8437782 • (+39) 0347 6686388

e-mail: grand.soleil@gestelnet.it

Internet: www.gestelnet.it/grand.soleil

*del. Consiglio
17.10.01*
[Signature]

SPETT.LE ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO ED AMBIENTE
PALERMO

e p.c. COMUNE DI PATERNO'
UFFICIO DEL PIANO
Alla c.a. dell'Arch. MARANO

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1.5 OTT 2001
ARCHIVIO
N. 58439

ALLA C.A. DELL'ING. GIACALONE

OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI
PATERNO' (CATANIA).

In riferimento a quanto in oggetto, si invita la S.V. a voler rettificare un palese errore materiale, con il quale è stato indicato con destinazione impianti sportivi (SU) un opificio di oltre 5000 mq. di superficie coperta (sito in Paternò alla Via Nazario Sauro 103 già contrada Trappetazzo 1/A), da quasi 30 anni utilizzato per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione ed esportazione di prodotti agricoli.

Si precisa che il suddetto opificio è regolarmente munito di licenza edilizia nonché di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge ed allegate alla presente.

L'impianto, oltre che i dipendenti fissi, consente l'attività lavorativa a centinaia di persone occupate nella coltivazione e raccolta delle olive.

Appare evidente che il progettista, per una evidente svista, ha destinato la struttura con la relativa area di pertinenza ad impianti sportivi.

Detta destinazione, stante l'attività economica preesistente, appare immotivata, illogica ed irrazionale, oltre che produttiva per il sottoscritto di un gravissimo danno economico, tanto come proprietario quanto come imprenditore.

Per quanto sopra si richiede che venga accolta la presente istanza, modificando la destinazione d'uso da (SU) ad altra idonea destinazione commerciale che non rientri tra quelle moleste, nocive, e che comunque sia compatibile, ai sensi delle vigenti leggi, con gli usi previsti all'interno dei centri urbani.

CON OSSERVANZA

[Signature]
DOTT. MARIO AMODEO

C.C.I.A.A. Palermo N. 67136 - C.C.I.A.A. Catania N. 108124 - C/C Postale 7/5876 - C. Mecc. M. 551295

Sede Legale: PALERMO - Cortile S. Giovanni degli Eremiti, 1 - Codice Fiscale MDA MRA 40A04 G2731 - Partita I.V.A. 00183220821

Handwritten signature

gabrielli
bruno
 16123 genova
 via cameto il lungo 37/9
 tel. 010.248.00.49
 fax 010.248.12.17
 gabriellist@aleph.it

Prof. N. 167/02

COMUNE DI PATERNÒ
 16.01.02 001455 -
POSTA IN ENTRATA

Comune di Paternò
 Ufficio Urbanistica
 Arch. Antonio Marano
 Zona Ardizzone
 95047 Paternò (CT)

Genova, 10 gennaio 2002

Oggetto: *Osservazione Amodeo Mario giunta all'Assessorato Regionale del Territorio in data 15 ottobre 2001 arch. n. 58139.*

L'osservazione è pertinente e individua in effetti un errore materiale che va corretto.
 Si propone pertanto una classificazione dell'area a ZPA ex art. 30 delle N.T.A., trattandosi di area artigianale consolidata.

Il Tecnico incaricato del P.R.G.
 (Prof. Arch. Bruno Gabrielli)
B. Gabrielli

DITTA: AMODEO DOTT. MARIO

PROGETTO

DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE PER LA LAVORAZIONE
E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN
CONTRADA TRAPPETAZZO O SALINELLA

PATERNÒ

VARIANTE AL PROGETTO GIÀ APPROVATO ALLA
EX DITTA SPAMPINATO ANTONINO, IL 21-3-1970 -

SCALA DISEGNI 1:100. PLANIMETRIE

IL PROPRIETARIO

M. Amodio

IL PROGETTISTA
DOTT. ING. G. TRUGLIO

G. Truglio

COMUNE DI PATERNÒ

LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

nella seduta del 10 MAG 1973

ha espresso parere favorevole

alle seguenti condizioni: *che il volume fuori
terreno non sia superiore a quello
del progetto originario*


IL PRESIDENTE

F. Paffolò



IL SEGRETARIO

Leon Contarello



OSSERVAZIONE
CUNSOLO

comune di paternò
controdeduzioni alle osservazioni al p.r.g.

comune di paternò

n° protocollo 97
ruolo del richiedente proprietario
sigla tema SS
tema specifico area di proprietà vincolata a standard - ci si oppone

BY

localizzazione secondo il N.C.T.

foglio catastale 61
particella 242, 2464, 4131

mappa di riferimento SI

controdeduzione L'osservante è proprietario di un terreno vincolato a standard con destinazione a verde pubblico attrezzato, che limita l'uso del lotto e della relativa edificabilità.
Chiede che venga eliminato tale vincolo perché non necessario.

Si controdeduce osservando che da informazioni assunte presso l'UTC l'area in esame rientra fra le opere di urbanizzazione già definite per il Piano di Recupero in cui ricade e che risulta già definita la pratica di esproprio.
Per quanto sopra esposto l'osservazione non può essere accolta.

risposta osservazione R

OSSERVAZIONE
SGRÓ BARBARO

3
Osservazione Sgro' Barbaro

- Si accoglie l'osservazione modificando la destinazione
da area per attrezzatura a zona Bz con
segoma definita dagli allineamenti ^{Preesistenti} relativi al
fronte strada, mentre sul fronte interno la
segoma viene definita dall'allineamento detto
del fabbricato più ampio come da planimetria
allegata

COPIA STRALCIO DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N. 91 DEL 30/08/2002

OSSERVAZIONE
STRANO FILIPPO

Osservazione Strano Filippo

5

Si propone di arricchire l'osservazione della ditta Strano:

(e conseguentemente della cooperativa Suenes ligata all'oss

^{e integrazione}

Strano) relativamente alle osservazioni n° 101 relativa

alla ditta Strano e osservazione n° 100 relativamente

alla osservazione Suenes, in particolare si restituisce all'uso

privato il terreno contiguo al fabbricato (vedi allegato) quale

pertinenza dello stesso, precisandosi che fabbricato e area di


pertinenza restano assoggettati a regime di PUP - Si restituisce

altresi (vedi allegato) all'uso privato l'area assegnata alla Coop

Suenes (già vincolata all'uso pubblico) in quanto viene meno la funzionalità
della stessa.

COPIA STRALCIO DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N° 91 DEL 30/08/2002

RAPP. 1:500



VIA P. NENNI

AREA ASSEGNATA
ALLA COOPERATIVA
IUYENES -

area di pertinenza fabbricato "Acque Nord"

area di pertinenza Cooperativa Iuyenes

COOPERATIVA ETNA 96

VIALE KENNEDY

COPIA STRALCIO DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N.91 DEL 30/08/2002.